

**Comune di Mantova**

**CAPITOLATO SPECIALE  
D'APPALTO**

**FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER  
UFFICIO PER I SETTORI/SERVIZI COMUNALI**

**Il dirigente**  
**Settore contabilità e Provveditorato**  
**( Dott. Alessandro Beltrami )**



Il Comune di Mantova è certificato  
UNI EN ISO 9001:2000  
UNI EN ISO 14001:2004

## **ART. 1 -Oggetto dell'appalto**

1.la presente gara ha per oggetto la fornitura, a consegne ripartite, di articoli di cancelleria occorrenti all'Amministrazione comunale.

Le tipologie, le caratteristiche tecniche e le quantità indicative dei prodotti sono illustrate nell'elenco allegato (All. 1) al presente capitolato.

Il Contratto che regola la fornitura del presente Capitolato Speciale d'Appalto si intende aperto in quanto non è possibile, per la natura dei beni oggetto dell'appalto stesso, prevedere con esattezza la tipologia e le quantità di merce che si andranno a commissionare durante l'intero periodo.

Nell'allegato elenco sono riportate le tipologie ed i quantitativi, puramente indicativi, dei consumi riferiti ad un biennio.

L'elenco, parte integrante del presente documento, non è da intendersi definitivo, nè vincolante per l'Amministrazione poichè suscettibile di modifiche e variazioni , ad insindacabile giudizio dell'ente e senza che per questo il fornitore abbia a pretendere variazioni di prezzo oppure diritti e compensi speciali.

Le quantità riportate per ogni singolo articolo , sono puramente indicative e sono state calcolate presuntivamente sulla base dei consumi dell'anno in corso .

Tali quantità saranno quindi soggette a variazioni +/- secondo le effettive necessità degli uffici.

La ditta aggiudicataria è obbligata a fornire le quantità che saranno richieste, sulla base di effettive esigenze, anche minori o maggiori di quelle indicate nel tabulato, senza avere diritto in alcun caso ad indennità di sorta.

## **ART. 2 -Durata del contratto**

Il presente appalto avrà durata di anni 2 (due) con decorrenza dal 01.01.2009 al 31.12.2010 e potrà essere prorogato, su richiesta del Comune e con obbligo del Fornitore di accettarlo, alle medesime modalità e condizioni fino ad un massimo di 6 ( sei) mesi.

La richiesta di proroga dovrà essere inviata per iscritto al Fornitore almeno 60 giorni solari consecutivi prima della scadenza del contratto. Nel caso in cui il Comune non intenda avvalersi di tale facoltà, il fornitore rinuncia espressamente sin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 rubricato "*Adeguamento prezzi*" a partire dal secondo anno contrattuale ,si darà luogo alla revisione dei prezzi contrattuali con le modalità e sulla base delle procedure prescritte dalla medesima disposizione.

### **ART. 3 –Importo a base d’asta**

L’importo a base d’asta ammonta a Euro 50.000,000 IVA esclusa , per l’intero periodo.

#### **Costi della sicurezza pari a Euro 0.00**

L’attività non comporta rischi di interferenze trattandosi di mera fornitura ( art. 26 comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e determinazione n. 3 del 05/03/2008 Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture)

Detto importo è da considerarsi puramente indicativo, e l’esatto ammontare della fornitura sarà quello risultante applicando i prezzi unitari offerti dall’appaltatore alle effettive quantità richieste ed acquistate di volta in volta dall’Amministrazione in costanza di rapporto contrattuale, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter vantare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate , al termine della fornitura , risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite.

La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto , consegna.

La fornitura potrà inoltre riguardare ogni altro articolo di cui l’Amministrazione manifesti la necessità, anche se non compreso nell’elenco di cui al già richiamato art. 2, ma rientrante nei listini della ditta aggiudicataria.

In tale eventualità l’appaltatore si impegna ad applicare lo sconto che avrà dichiarato in sede di gara.

### **ART. 4– caratteristiche tecniche**

Si precisa che per “tipo” si intendono le marche propriamente indicate ovvero marche che garantiscono condizioni qualitative pari o superiori a quelle indicate, salvo restando che le marche indicate costituiscono parametro qualitativo minimo di riferimento. I suddetti materiali dovranno comunque essere delle migliori marche e realizzati con materiali di prima

qualità e dovranno rispettare ogni normativa vigente che ne disciplini la produzione e la vendita.

Il materiale dovrà essere tale da evitare rischi agli utilizzatori e tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di normale uso, non dovranno recare danni personali.

Caratteristiche di imballaggio: tutti gli articoli dovranno essere imballati con materiali o modalità tali da assicurare la perfetta integrità nel trasporto sino a destinazione, ed il materiale usato dovrà essere conforme al decreto legislativo 22/97.

## **ART. 5 criteri di aggiudicazione**

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 D. Lgs. 163/2006, sulla base dei seguenti parametri valutativi:

### **Offerta economica**

**massimo 60 punti**

L'offerta economica relativa ai prodotti nell'elenco di cui all'art. 1 sarà espressa in termini di costo complessivo della fornitura.

La tabella parte integrante dell'offerta è sottoscritta in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente sottoscritte.

Ciascun prezzo, al netto dell'IVA, deve essere espresso in cifre e in lettere.

Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta economica complessiva che presenterà il prezzo più basso, mentre alle altre offerte il relativo punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula :

$$P = (C_{min}/C_{off}) \times 60$$

Dove:

C min = prezzo più basso

C off = prezzo indicato dall'impresa in esame.

### **Offerta tecnica**

**massimo 40 punti**

1. Tempistica nella consegna dei prodotti: punteggio massimo 20 punti





Il fornitore si obbliga ad effettuare le consegne entro il termine offerto in sede di gara , espresso in giorni lavorativi, dalla data dei buoni d'ordine inviati.

Le consegne devono essere effettuate presso l'ufficio Economato , sede Municipale – Via Roma 39 – 46100 Mantova.

2.La consegna deve essere accompagnata da apposita distinta compilata dal fornitore contenente:

- la data di consegna;
- i riferimenti del contratto di appalto, dell'ordine , del servizio/settore di riferimento, riportato sull'ordine stesso;
- L'espletamento delle forniture, non avverrà in un'unica soluzione, ma in conformità agli ordinativi/ricieste inviati all'aggiudicatario/i, dall'ufficio Economato del Comune di Mantova.

Sono a carico del fornitore le spese di imballo , trasporto scarico e relativi rischi, oneri fiscali.

Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dai vari uffici/servizi utilizzatori.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna da parte dei riceventi non esonera la ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

Qualora a seguito di verifiche i prodotti presentassero difetti oppure non risultassero conformi a quelli offerti, gli la ditta sarà obbligata a sostituirli entro 10 ( dieci) giorni lavorativi.

Nel caso di mancata sostituzione della merce entro il suindicato termine, l'Amministrazione Comunale provvederà in proprio all'acquisto di detto materiale addebitando alla ditta aggiudicataria il relativo onere.

#### **ART. 9 - Oneri a carico dell'aggiudicatario**

1.- Il fornitore provvede alla consegna , con la debita cura e diligenza affinché la stazione appaltante consegua l'utilità perseguita con il presente affidamento.

- Il fornitore non potrà effettuare cambiamenti in ordine quantitativo o qualitativo rispetto a quanto descritto nella tabella allegata.

- L'imballaggio, il trasporto ( compresi eventuali permessi ) si intendono ricompresi nel prezzo offerto e pertanto sono eseguiti a cura e spese del fornitore. Sono altresì a carico del fornitore

le spese conseguenti il ritiro di eventuale materiale difettato in tutto o in parte e la sostituzione dello stesso.

- L'appaltatore si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro ed ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore, l'Appaltatore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa.

- Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.

- La fornitura dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e l'appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

- In particolare l'appaltatore dovrà adottare ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la consegna della fornitura.

#### **ART. 10- Condizioni dell'offerta**

1.I prezzi indicati nell'offerta dovranno essere considerati dal soggetto proponente remunerativi, in quanto dovranno tener conto di ogni circostanza presente o di immediato futuro che per qualsiasi motivo possa influire sulla fornitura, e pertanto, l'affidatario non potrà pretendere sovrapprezzi o indennità speciali durante l'esecuzione della stessa.

#### **ART. 11 - Riserva di non aggiudicare la gara**

Il Comune di Mantova, si riserva, in qualunque momento, di non dar corso all'aggiudicazione. il Comune non procederà all'aggiudicazione se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie e imprevedibili comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la gara in oggetto.

#### **ART. 12 - Esecuzione in danno**

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra

ditta – senza alcuna formalità – l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore, ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso essere immediatamente reintegrato.

#### **ART. 13 –Garanzie di esecuzione**

1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale come previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.
- c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 del c.c.

2. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto al successivo art. 17 avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse.

Fermo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e ss.m.i. determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento da parte dell'Amministrazione Comunale, della cauzione provvisoria.



#### **ART.14 - Modalità di fatturazione e termini di pagamento**

1. Il pagamento delle spettanze all'aggiudicatario avverrà a seguito della presentazione di fatture entro 90 giorni lavorativi dalla data del ricevimento delle fatture stesse.

Il Comune di Mantova si riserva la facoltà di acquistare quantitativi dei prodotti oggetto della gara inferiori o ulteriori rispetto a quelli indicati in allegato, ai medesimi prezzi proposti dall'aggiudicatario, limitatamente al periodo coperto dall'accordo ferme restando le condizioni indicate nel presente capitolato.

#### **ART.15 - Clausola Consip**

1. Nel caso in cui venga attivata una convenzione Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modifiche e integrazioni che preveda prezzi Consip più bassi rispetto a quelli offerti dalla ditta che risulta provvisoriamente aggiudicataria, è facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere alla Ditta stessa di adeguare i prezzi offerti in gara a quelli Consip.

#### **ART.16 - Esclusione di responsabilità**

1. Il Comune di Mantova non assumerà altri oneri oltre gli importi indicati nei singoli ordinativi di fornitura e qualsiasi impegno e responsabilità comunque assunti nei confronti di terzi per l'esecuzione della fornitura faranno carico all'Affidatario.

Il Comune di Mantova è altresì esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Affidatario o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nell'esecuzione della fornitura.

2. Sono inoltre a carico dell'Affidatario i rischi di perdita e danni ai prodotti oggetto della fornitura, durante il trasporto, e sino alla consegna all'ufficio competente.

#### **ART.17 - Inadempienze contrattuali, penali , risoluzione**

1. Per ogni giorno di ritardo sulla consegna della fornitura sarà applicata una penale pari a euro 25,00 (venticinquevirgolazero)

Le penalità vengono detratte direttamente dal corrispettivo dovuto al fornitore.

Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell'importo di contratto, l'amministrazione committente può risolvere il contratto, con escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R. nei seguenti casi :

- giusta causa
- reiterati inadempimenti dell'appaltatore , anche se non gravi.

2.Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedura concorsuali
- il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano, condannati , con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico , la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia
- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto nei seguenti casi:

- allorchè il fornitore non esegua le forniture in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- allorchè il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;
- allorchè il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorchè si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- allorchè il fornitore non ricostituisca la garanzia o l'assicurazione richiesta oppure una nuova garanzia o assicurazione, qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti.

- In caso di risoluzione per colpa del fornitore, l'Amministrazione committente è liberata da ogni obbligo sulla fornitura già erogata.
- Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o in altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

#### **ART.18 - Diritto di recesso**

1. Il Comune di Mantova si riserva il diritto di recedere dal contratto qualora, nel corso di esecuzione della fornitura, intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della sottoscrizione dell'accordo o ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine. In tal caso saranno riconosciuti all'Affidatario gli importi dovuti alla data del recesso.

#### **ART. 19 –Controversie- foro**

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il foro di Mantova.

#### **ART. 20 – Cessione di credito – cessione del contratto**

Il comune non aderirà a cessioni di credito relative alla presente fornitura. E' fatto divieto di cessione del contratto.

#### **ART.21 – Spese contrattuali**

il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa e sono a carico del fornitore le spese di segreteria, bollo e registrazione del contratto d'appalto, stimate in circa euro 500,00.

#### **ART. 22 – Tutela dei dati personali**

1. I dati che riguardano l'appaltatore, forniti dallo stesso ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività del Comune di Mantova, formeranno oggetto di trattamento, in modo lecito e nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di correttezza e riservatezza.

Tali dati saranno trattati per finalità istituzionali connesse e strumentali all'attività del Comune di Mantova e non saranno diffusi ad alcuno.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi.

2. E' fatto obbligo al personale dell'appaltatore mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze di cui abbia avuto conoscenza durante l'espletamento del servizio; l'inosservanza di tale obbligo comporterà la risoluzione di diritto del contratto e la denuncia penale a carico dei responsabili.

### **ART.23 - Norma finale**

Per tutto quanto non risulta espressamente disciplinato dal presente capitolato si applicano le disposizioni del codice civile.

Per accettazione.